

# Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo  
Silvia Bertini

Settore Studi  
Documentazione e  
Supporto Giuridico Legale  
Aurelia Jannelli



**InfolegCrpNews**

A cura di:  
Maria Morello,  
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:  
Simonetta Morreale

**1° APRILE 2015**



## SOMMARIO

<b>AMBIENTE</b>	<b>4</b>
<i>Protocollo di Parigi per i cambiamenti climatici</i>	4
<b>BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA</b>	<b>4</b>
<i>Legge di stabilità 2015</i>	4
<i>Armonizzazione dei sistemi contabili</i>	5
<b>CONTRATTI</b>	<b>5</b>
<i>Appalti pubblici – offerte anomale</i>	5
<i>Appalti pubblici – gare</i>	6
<i>La sfida delle Direttive Europee in tema di appalti</i>	7
<b>DIRITTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>7</b>
<i>Processo amministrativo</i>	7
<b>DIRITTO COSTITUZIONALE</b>	<b>8</b>
<i>L'evoluzione del rapporto Parlamento-Governo nella normativa e nelle politiche UE</i>	8
<b>ENTI LOCALI</b>	<b>9</b>
<i>Fusioni di Comuni</i>	9
<i>La trasformazione delle Province</i>	9
<b>INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>10</b>
<i>Amministrazione digitale</i>	10
<i>Protezione dei dati personali</i>	10
<b>LAVORO</b>	<b>11</b>
<i>Il lavoro nella Costituzione oggi</i>	11
<i>Profili costituzionali del lavoro a tutele crescenti</i>	11
<i>Reddito di cittadinanza come "risarcimento per mancato procurato lavoro". Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all'esistenza.</i>	12
<i>Precarietà del lavoro, occupazione e crescita economica: una ricostruzione critica del dibattito</i>	12
<i>I prepensionamenti per la riduzione della spesa</i>	12

**REGIONI**

**13**

*L.R. TOSCANA 3.2.2015 N. 13 "Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa"*

*13*

**UNIVERSITA'**

**13**

*Analisi territoriale del sistema universitario*

*13*

## AMBIENTE

### Protocollo di Parigi per i cambiamenti climatici

Nel comunicato intitolato "Unione Europea il Protocollo di Parigi: un piano per far fronte ai cambiamenti climatici oltre il 2020", a cura di Roberta Brunetti, si rileva che, nella comunicazione "*The Paris Protocol – A blueprint for tackling global climate change beyond 2020*", si stabilisce la posizione dell'Unione in vista dell'accordo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che verrà adottato alla Conferenza di Parigi prevista per il mese di dicembre. Ci si augura che tale accordo sia trasparente, dinamico e vincolante, finalizzato ad impedire che il riscaldamento globale raggiunga una soglia pericolosa. Tale Comunicazione che rappresenta un elemento importante delle priorità della Commissione Juncker al fine di realizzare un'Europa energetica flessibile, che interpreta le decisioni assunte al summit europeo dello scorso ottobre, nel quale l'Unione ha proposto la riduzione di gas serra in vista dell'adozione del nuovo accordo: infatti le emissioni devono essere ridotte almeno del 40% entro il 2030 come anche il risparmio energetico e l'energia prodotta da fonti rinnovabili devono raggiungere almeno il 27% del sistema energetico europeo. Lo scopo fondamentale più volte auspicato dall'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) è quello di agire il prima

possibile, per limitare le emissioni di gas serra e mantenere il riscaldamento globale sotto la soglia dei 2°.

Tale comunicazione contiene anche la proposta che l'accordo del 2015 sia stilato in forma di Protocollo da allegare alla Convenzione sul Cambiamento climatico e che entri in vigore quanto sia ratificato da Paesi che raggiungono in totale 40 miliardi di tonnellate di CO2 emesse ossia l'equivalente di circa l'80% delle emissioni globali registrate nel 2010. Nel contempo ci si augura anche che l'Unione Europea, la Cina e gli Stati Uniti assumano la *leadership* politica del processo adottando il Protocollo il prima possibile. Quest'ultimo dovrebbe incoraggiare tutti gli Stati a contribuire allo sviluppo tecnologico e ai finanziamenti per il clima, alla cooperazione e alla condivisione delle strategie per ridurre le emissioni e limitare l'impatto delle attività umane sul cambiamento climatico. La comunicazione, inoltre, evidenzia la necessità che il Protocollo richieda una riduzione delle emissioni in tutti i settori compreso l'aviazione e la navigazione ed in relazione ai gas fluorurati.

Il testo del Comunicato è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

## BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

### Legge di stabilità 2015

Nel commento intitolato "Gli effetti sugli Enti Locali a seguito delle linee guida contenute nella circolare n. 1/2015", a cura di Raffaele Guizzardi, dirigente del Servizio Personale della Provincia di Modena, pubblicato sulla rivista "Azienditalia - Il Personale" n. 3 del 2015, a pag. 117, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che la legge n. 56/2014 c.d. Delrio ha predisposto il riordino delle Province in attesa del riordino del Titolo V° della Costituzione. Lo scopo perseguito dal legislatore era quello volto a

lasciare in capo alle Province solo alcune funzioni essenziali e, nel contempo, le attività e le funzioni residue dovessero essere trasferite ad altri enti, come anche le risorse umane, finanziarie e strumentali. Tale procedura segue un percorso simile a quello intrapreso dalla legge delega del 15 marzo 1997, n. 59 sul decentramento amministrativo recepita attraverso il D. Lgs. n. 112/1998 e i D.P.C.M. attuativi e alle molteplici leggi regionali che sul territorio nazionale, sulla base del principio di

sussidiarietà, hanno delegato propri compiti alle Autonomie Locali.

Nel testo, in particolare, l'autore esamina principalmente i seguenti punti: i divieti per le

Province; la dotazione organica (Città metropolitane, Province e Regioni a Statuto ordinario); il personale in soprannumero; le assunzioni degli Enti locali.

## **Armonizzazione dei sistemi contabili**

Nel commento intitolato "L'accertamento delle entrate nel nuovo principio di competenza finanziaria potenziata", a cura di Ebron D'Aristotile, prof. a contratto di Economia delle aziende e delle Amministrazioni Pubbliche presso l'università Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara, vicedirettore generale della Provincia di Pescara, pubblicato sulla rivista "Azienditalia" n. 3 del 2015, a pag. 245, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, rappresenta, sicuramente, l'elemento di maggior novità, introdotto dal Legislatore nell'ambito del processo di modifica dell'ordinamento contabile pubblico per i riflessi gestionali che produce sia in fase di applicazione, sia, al termine d'esercizio, nella fase di riaccertamento ordinario dei residui. Per poterne comprendere al meglio le scelte normative attuate è opportuno richiamare i fini che il legislatore della

sperimentazione e poi quello del compimento per tutti gli Enti locali hanno cercato di perseguire. Per adempiere al tale finalità è necessario consultare la pagina web del sito del MEF Arconet – Principi contabili, per capire che la corretta applicazione del principio in esame dovrebbe permettere di: - conoscere i debiti effettivi delle P.A.; - evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti; - rafforzare la programmazione di bilancio; - favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni; - avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

Nel testo, in particolare, l'autore si sofferma sui seguenti punti: - la situazione vigente prima del D. Lgs. n. 126/2014; il principio di competenza finanziaria potenziata e le modifiche alla normativa; l'accertamento delle entrate: la fattispecie generale; l'accertamento di queste ultime nei titoli di bilancio.

## **CONTRATTI**

### **Appalti pubblici – offerte anomale**

Nell'approfondimento intitolato "Oneri per la sicurezza: Itaca fissa i criteri di verifica della congruità", a cura di Paola Cosmai, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", (23/03/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, considerato il proliferarsi dell'alto tasso di mortalità nei cantieri per cause riconducibili alle omissioni dei presidi di sicurezza dei luoghi e delle persone che vi prestano attività, gli esperti di ANCE e di ITACA, l'istituto per l'Innovazione e la trasparenza degli Appalti e la compatibilità Ambientale, hanno deciso di predisporre lo scorso 19 febbraio 2015, una Guida pratica per la verifica della congruità degli oneri aziendali

della sicurezza nei contratti dei lavori pubblici, tenuto conto degli obblighi previsti sia dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro, approvato con D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, sia dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei contratti pubblici) e del relativo regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che hanno responsabilizzato notevolmente la stazione appaltante, nel cui interesse viene realizzata l'opera edile.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: la nozione di oneri aziendali per la sicurezza; la posizione della giurisprudenza e dell'Anac; i suggerimenti di Itaca; la tipologia dei costi della sicurezza e gli oneri aziendali della

sicurezza; la determinazione dei costi: il metodo di stima, le varianti, il subappalto e la contabilità dei costi della sicurezza; il metodo

## **Appalti pubblici – gare**

Nell'approfondimento intitolato "Linee guida Anac in materia di affidamento dei servizi", a cura di Mauro Alovio, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", (25/03/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, l'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di una consultazione pubblica online, ha varato le linee guida in tema di affidamento dei servizi pertinenti all'architettura e all'ingegneria. L'aggiornamento si è reso necessario anche a seguito dell'intervenuta modifica al sistema per la determinazione dei compensi da porre a base di gara ad opera del nuovo D.M. 31 ottobre 2013, n. 143.

L'Autorità nella predisposizione delle medesime si è anche avvalsa di un Tavolo tecnico cui hanno aderito molteplici rappresentanti di categorie professionali. Il confronto con i tecnici le ha permesso di orientare l'attenzione verso i seguenti aspetti critici da migliorare: - scarsa applicazione del sopracitato D.M. n. 143/2013; - scarsa apertura del sistema ai professionisti più giovani e agli studi professionali di minore dimensione; - la persistenza del fenomeno dei ribassi eccessivi, sovente collegato all'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed all'applicazione dell'art. 266, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che imporrebbe alla stazione appaltante di fissare nel bando di gara il ribasso massimo consentito con conseguenti e relativa scarsa qualità della progettazione e criticità nella fase di realizzazione dell'opera; - previsione di requisiti di accesso alle gare, connessi al fatturato d'impresa, imposti dalle stazioni appaltanti senza essere espressamente motivati, come invece, stabilito dalle vigenti disposizioni.

Il documento in esame costituisce un utile sostegno di supporto alle amministrazioni pubbliche per quanto concerne l'affidamento degli incarichi di progettazione e consente di

di valutazione e verifica di congruità nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta suggerita da Itaca.

superare alcuni problemi di ordine interpretativo derivanti dalla complessità della normativa in materia. In particolare tale documento è volto a fornire alle pubbliche amministrazioni la corretta lettura, delle norme previste dal Codice e dal regolamento, tesa a favorire la partecipazione alle procedure di affidamento del più ampio numero dei soggetti ed a superare le criticità connesse al fenomeno dei ribassi eccessivi mediante l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e degli altri strumenti previsti dal Codice per la selezione di offerte di qualità.

Le nuove Linee concernono i seguenti profili: - l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 Euro; - l'affidamento di incarichi di importo superiore a 100.000 Euro; le classi, le categorie e le tariffe professionali; - i criteri di aggiudicazione; - le indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; - la verifica e la validazione della progettazione; - l'affidamento dei concorsi di progettazioni e di idee.

Il pregio riconosciuto a queste Linee consiste nel fatto che permettono di valorizzare la qualità dell'offerta e la professionalità dei giovani ingegneri ed architetti perseguendo il fine di un mercato più competitivo e trasparente.

Inoltre, l'Anac chiarisce che, una volta stabilite la classe e la categoria di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie le seguenti operazioni: 1) la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara; 2) la determinazione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara; 3) la specificazione – nel caso la gara si svolga mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e dell'adeguatezza dell'offerta.

## **La sfida delle Direttive Europee in tema di appalti**

Nell'articolo intitolato "La sfida delle nuove Direttive Europee in tema di appalti e concessioni", a cura di Gian Domenico Comporti, prof. ordinario di diritto amministrativo presso l'università degli studi di Siena, si rileva che, l'entrata in vigore delle nuove Direttive Europee concernenti l'aggiudicazione dei contratti di concessione (2014/23), sugli appalti pubblici (2014/24) e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei servizi dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali (2014/25) è stata considerata come un'importante occasione per revisionare e perfezionare nel contempo la materia nel suo complesso finalizzata a rendere più semplice e trasparente il sistema assicurandone anche un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici. Si è sottolineata la necessità di affrontare detta disciplina in modo

sostanzialmente diverso rispetto all'attuale contesto normativo, caratterizzato da una regolamentazione forse troppo puntuale ed inflazionata. Costituisce opinione comune il fatto che il recepimento delle Direttive Europee possa rappresentare un punto di svolta nel modo in cui le P.A. andranno ad effettuare i loro acquisti.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: la prospettiva quasi salvifica di una nuova era nelle contrattazioni pubbliche; l'inquisizione sui requisiti e la giurisprudenza sulla escussione; una differente prospettiva: l'attrito della natura delle cose nel corso dell'operazione economica; le opportunità comunitarie per l'approdo ad un modello negoziale operativo e flessibile.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

## **DIRITTO AMMINISTRATIVO**

### **Processo amministrativo**

Nell'articolo intitolato "Dovere di motivazione della sentenza e sinteticità degli atti delle parti processuali", a cura del Presidente Carmine Volpe, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 3/2015), si rileva che, il Codice del processo amministrativo (c.p.a.) di cui al D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104 costituisce l'ultimo testo approvato in tema di codificazione; per cui i contenuti che ne derivano rivestono particolare rilievo ed esprimono le tecniche più aggiornate in tema di legislazione e, nel contempo, recepiscono i principi affermati dalla giurisprudenza con riguardo al processo.

Il dovere di motivazione della sentenza e la sinteticità degli atti degli attori del processo operano su due piani diversi: - la motivazione attiene ai provvedimenti decisorii del giudice; la sinteticità riguarda gli atti del processo e quindi del giudice e delle parti. La sentenza che tra i provvedimenti decisorii costituisce

l'atto più importante e, nel contempo, sintesi e soluzione della controversia; con la medesima lo Stato, tramite i giudici, esercita il potere giurisdizionale. La motivazione, invece, rappresenta l'essenza medesima della sentenza, sostanziandosi nell'indicazione delle ragioni e dell'iter logico seguito per dare torto o ragione alla parte che ha introdotto il giudizio.

La sinteticità concerne non solo gli atti del giudice ma anche quelli delle parti. Per cui ne consegue che la sentenza debba essere sintetica ma nel contempo, lo devono anche essere tutti gli atti attraverso i quali si svolge il giudizio di cui la sentenza costituisce l'epilogo finale.

Nel testo, in particolare, l'autore focalizza l'attenzione sui seguenti punti: la cornice normativa; il contenuto dei provvedimenti decisorii del giudice; la tipicità della sentenza amministrativa, la sentenza in forma

semplificata o sentenza breve; i contenuti e gli effetti del principio di sinteticità; motivazione della sentenza, domande e motivi di ricorso; motivazione dei provvedimenti amministrativi e natura della sentenza; tecniche di redazione della sentenza; motivazione della sentenza e diniego giurisdizionale.

L'autore ribadisce l'importanza della sinteticità degli atti, affermando che è una qualità che può essere acquisita, con

dedizione e approfondimento e può essere migliorata con l'esercizio. Ormai anche gli stessi principi di diritto europeo, le norme Cedu, i principi costituzionali e il c.p.a. impongono il dovere di sinteticità nella redazione dei provvedimenti decisori (per i giudici) e degli atti (per le parti). Secondo l'autore occorrono misure ordinarie volte a disciplinare il suddetto dovere al fine di renderlo effettivo e cogente.

## **DIRITTO COSTITUZIONALE**

### **L'evoluzione del rapporto Parlamento-Governo nella normativa e nelle politiche UE**

Nell'articolo intitolato "L'evoluzione dei rapporti tra Parlamento e Governo nella formazione e nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea", a cura di Filippo Scuto, associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'università degli studi di Milano, si sottolinea che la suddetta evoluzione tra i due sopracitati organi, si contraddistingue attualmente per una sostanziale prevalenza del ruolo del Governo rispetto a quello del Parlamento. La legge n. 234 del 2012 ha, invece, rafforzato gli strumenti del Parlamento per consentirgli di accrescere le proprie prerogative in questo ambito. Su questo fronte è richiesto un maggior impegno delle Camere per sfruttare al meglio tutti gli strumenti di intervento nella formazione del diritto e delle politiche europee previsti dal legislatore 2012. Inoltre, le medesime dovrebbero, anche svolgere con maggior efficacia la selezione della documentazione proveniente da Bruxelles, di atti e documenti che rivestono più importanza a livello nazionale e sui medesimi concentrare l'attenzione. Questa operazione richiede una revisione dei Regolamenti parlamentari che definiscano i criteri e a chi competa svolgere detta operazione e, nel contempo, prevedano un rafforzamento del personale preposto alle

due Camere che sono incaricate di trattare i rapporti con l'Unione Europea. Per quanto concerne la partecipazione italiana alla formazione della normativa dell'Unione i poteri del Parlamento risultano accresciuti, ma continuano a permanere delle criticità nel funzionamento del raccordo tra Parlamento e Governo.

In particolare, nel testo, si esaminano i seguenti punti: un articolato sistema di obblighi di informazione a carico del Governo e la capacità di selezione della documentazione da parte delle Camere; il rapporto Parlamento-Governo nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea; il ruolo delle Camere come soggetti autonomi nel processo decisionale europeo; le prime quattro leggi europee e di delegazione europea e la conferma di un rafforzamento del ruolo del Governo e alcune brevi osservazioni *de jure condendo* sul possibile impatto della riforma dei regolamenti parlamentari e di quella costituzionale.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it>



## ENTI LOCALI

### Fusioni di Comuni

Nell'approfondimento intitolato "La fusione di Comuni tra Legge Delrio e legge di stabilità 2015", a cura di Maria Luisa Farina, responsabile dell'Ufficio Unico del Personale dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, pubblicato sulla rivista "Azienditalia – Il personale" n. 3/2015, a pag. 123, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che la fusione dei Comuni, è prevista dall'articolo 133 della Costituzione, che prevede un processo di accorpamento e soppressione di più Comuni preesistenti volti ad istituire un unico Comune. La Carta costituzionale stessa demanda alla regione territorialmente competente la territorialità dell'iniziativa sentite le popolazioni interessate. Con questo istituto, il legislatore persegue i seguenti principali scopi: - la razionalizzazione dei servizi e della spesa; - la riduzione dei costi degli organismi rappresentativi (sindaco, assessori e consiglieri). Inoltre, per incentivare tale

tipologia di accorpamento, lo Stato e la Regione garantiscono i finanziamenti al nuovo Comune unico. Tra le questioni da affrontare invece, le molteplici comunità locali coinvolte dovranno tener presente il rischio di una perdita di rappresentanza equamente distribuita fra tutti i territori dei nuovi Comuni, così come una diversa distribuzione dei servizi. Per queste cause la fusione di Comuni è un processo per il quale le norme nazionali e regionali considerano indispensabile la partecipazione dei cittadini al momento della decisione e da qui ne deriva l'obbligatorietà del referendum consultivo per la nascita di ogni progetto di fusione.

In particolare, nel testo, l'autore analizza i seguenti punti: la disciplina delle fusioni dei Comuni introdotta con la c.d. legge Delrio (n. 56/2014); le fusioni di Comuni nella legge di stabilità; i contributi alla fusione tra Comuni; le Pronunce delle Sezioni Regionali della Corte dei conti in tema di fusione.

### La trasformazione delle Province

Nell'articolo intitolato "La trasformazione delle Province. Poca politica, tanto asfalto", a cura di Federica Annovazzi della Provincia di Pavia e Franco Osculati, dell'università di Pavia, pubblicato da Astrid (24/03/2015), si intende focalizzare l'attenzione e, nel contempo elaborare, una nuova interpretazione del suddetto Ente in armonia con quelle che sembrano essere le principali necessità contingenti e di più lungo periodo del Paese. Si individua nell'ente delineato dalla legge n. 56 /2014, c.d. Delrio, che rimarrà anche dopo la cancellazione del termine "Provincia" dalla Costituzione, un soggetto operativo, tecnico e specializzato in competenze ridotte di numero, sebbene ciascuna di esse sia della massima importanza.

In questo senso l'enfasi del confronto andrà ricercata nell'ambito della Regione e dei Comuni, preferibilmente meno numerosi degli attuali, ma rafforzati tramite Unioni o fusioni. Si schierano a favore di questa impostazione lo stato fortemente carente di comparti delle opere pubbliche quali le viabilistiche e l'edilizia scolastica e la necessità di rilanciare altri investimenti strutturali.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: sui due tipi differenti di spesa, quella pubblica locale e quella in conto capitale, di cui la prima risulta essere stabilizzata, mentre invece, la seconda risulta essere insufficiente; sui nodi della legge 243/2012; sulla sovrapposizione di competenze; sulla città metropolitana. Per quanto concerne le città metropolitane, a parere degli autori, sarebbe opportuno

collocare responsabilità maggiori, in ordine ad un impegno per una forte coesione sia economica, sia sociale, che a livello metropolitano non può mancare. Comunque in ogni caso, sia per le Province che per le Città metropolitane essendo in atto un processo relativo alla redistribuzione delle competenze, la cosa assolutamente da evitare è la sovrapposizione delle competenze.

## **INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE**

### **Amministrazione digitale**

Nell'articolo intitolato "Presentato in Italia il progetto "SUNFISH" per una maggiore sicurezza nel cloud", a cura di Michele Iaselli, funzionario del Ministero della difesa, docente di informatica giuridica alla LUISS-Roma e Federico II – Napoli, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano della P.A."

(25/03/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, è stato ospitato il 10 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze l'evento di lancio del progetto "SUNFISH", il quale prevede lo sviluppo di un sistema per la condivisione di dati sensibili all'interno di infrastrutture Cloud eterogenee, pubbliche e private. La soluzione sviluppata sarà testata e validata nell'arco di trentasei mesi progettuali su tre amministrazioni pubbliche europee che si sono offerte come casi studio pilota, tra queste c'è lo stesso MEF. La medesima soluzione sarebbe potenzialmente applicabile a numerosi campi della Pubblica amministrazione nei quali il tema della security nello scambio e nella condivisione delle informazioni gioca un ruolo cruciale, oltre a rappresentare una grande opportunità per la razionalizzazione della spesa.

Si rammenta che il progetto "SUNFISH" rientra nel nuovo programma europeo di finanziamento alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica "Horizon2020" con lo scopo di integrare in sicurezza Cloud eterogenei per la condivisione protetta dei dati. Il progetto "SUNFISH", il cui acronimo sta per SecUre iNFormatIon SHaring in federated heterogeneous private clouds, è frutto della collaborazione di 11 organizzazioni di sei Stati diversi (Regno Unito, Israele, Estonia, Malta e Austria oltre che l'Italia), un consorzio coordinato dal MEF con il supporto nella presentazione della proposta progettuale da parte di Sogei (Società Generale d'Informatica SpA) che raggruppa rappresentanti delle Istituzioni, dell'Accademia, oltre ad alcuni fra i principali attori industriali del settore tra i quali il Ministero delle Finanze maltese, l'Agenzia maltese per le Tecnologie dell'Informazione (MITA) e la Cyber Crime Unit dell'organizzazione di cooperazione regionale delle forze di polizia del Regno Unito SEROCU, oltre al CIS dell'Università di Roma "Sapienza" - Centro di Ricerca di Cyber Intelligence and Information Security.

### **Protezione dei dati personali**

Nell'articolo intitolato "Trasparenza online e privacy", a cura di Mauro Alovisio, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (26/03/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l'autore esamina la

vicenda relativa alla fondazione Irccs Istituto Nazionale dei tumori che aggiornava tramite specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, il Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 2013-2015 e

prevedeva la pubblicazione dei dati relativi ai compensi riscossi per l'attività libero professionale intramuraria. I medici coinvolti presentavano ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso la Fondazione e l'Autorità Nazionale Anticorruzione e impugnavano la sopracitata deliberazione nella parte in cui prevedeva la pubblicazione dei dati relativi ai compensi ricevuti. I ricorrenti chiedevano la disapplicazione della delibera n. 50 del 2013 della Civit, rubricata "linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016". Il T.A.R. ha ricostruito la vicenda e ne ha analizzato attentamente la parte normativa. Nel dettaglio il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.III, con la sentenza del 3 marzo 2015, n. 615, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione con gli effetti previsti dall'art. 11 del Codice del processo amministrativo e ha indicato, quale giudice

competente ai fini di giurisdizione quello ordinario. Di conseguenza il medesimo ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore delle amministrazioni che liquida in Euro 1.000,00 per ognuna oltre IVA e CPA, come per legge e ha ordinato che la sentenza sia seguita dall'autorità amministrativa. Inoltre, il medesimo Organo, ha ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

La sentenza in esame è una delle prime nell'ambito della trasparenza on line e privacy nel settore sanitario, uno dei settori considerato a maggior rischio di corruzione in quanto oggetto dei maggiori investimenti del settore pubblico.

## LAVORO

### Il lavoro nella Costituzione oggi

In materia si pubblicano tre approfondimenti:

#### *Profili costituzionali del lavoro a tutele crescenti*

"*Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele crescenti*", a cura di Stefano Giubboni, professore associato di diritto del lavoro presso l'università degli studi di Perugia, nel quale si rileva che, il testo finale del D. Lgs. del 4 marzo 2015, n. 23 inerente "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti", approvato lo scorso 20 febbraio dal Consiglio dei Ministri, configura un modello contrattuale molto diverso da quello che si poteva immaginare alla luce delle prime discussioni sul *Jobs Act* e della stessa ridondante previsione anticipatoria introdotta, contestualmente alla liberalizzazione dei contratti a termine di durata non superiore ai trentasei mesi, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 78/2014. Secondo l'autore, il testo a tutele crescenti approvato in via definitiva dal

Governo è stato trasfigurato nella sua funzione e natura.

L'obiettivo perseguito nel testo è di svolgere un'analisi critica della nuova disciplina del lavoro a tutele crescenti, illustrandone nel contempo i diversi profili di illegittimità costituzionale.

In particolare, l'autore focalizza l'attenzione sui seguenti aspetti: la natura e relativa disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; sui profili di illegittimità costituzionale per eccesso di delega ed infine sui profili di illegittimità costituzionale per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza.

Il testo dell'approfondimento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.costituzionalismo.it/articoli/496/>

*Reddito di cittadinanza come "risarcimento per mancato procurato lavoro". Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all'esistenza.*

*"Reddito di cittadinanza come "risarcimento per mancato procurato lavoro". Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all'esistenza",* a cura di Chiara Tripodina, professore associato di Diritto costituzionale presso l'università del Piemonte orientale, nel quale l'autrice conduce una ricostruzione dei fondamenti costituzionali dello *ius existantiae*, cioè del diritto ad avere garantita una vita libera e dignitosa, anche nel caso in cui la persona versi in una condizione di povertà e disoccupazione. Viene posto in rilievo il fatto che sebbene ci sia carenza di lavoro nel nostro Paese e quindi non sia possibile

soddisfare detta esigenza per tutti, sulla Repubblica, comunque, debba incombere almeno il dovere, di garantire a tutti, l'esistenza. L'autrice nel rileggere la Costituzione e nel tentare di interpretarne l'intenzione originaria dei costituenti, approda a ritenere il reddito di cittadinanza (come reddito minimo garantito) uno strumento costituzionalmente necessario per perseguire una democrazia concretamente emancipata.

Il testo dell'approfondimento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.costituzionalismo.it/articoli/497/>

*Precarietà del lavoro, occupazione e crescita economica: una ricostruzione critica del dibattito*

*"Precarietà del lavoro, occupazione e crescita economica: una ricostruzione critica del dibattito",* a cura di Guglielmo Forges Davanzati e Gabriella Pauli, a cura di Guglielmo, dell'Università del Salento, Dipartimento di Storia, Società e studi sull'uomo, nel commento si intende proporre una ricostruzione critica del dibattito relativo agli effetti della deregolamentazione del mercato del lavoro sull'occupazione e la crescita economica.

Nel testo, in particolare, gli autori si soffermano sui seguenti aspetti: la visione dominante; la precarietà come freno alla crescita: la crescita postKenesiana; l'analisi critica delle recenti politiche del lavoro in Italia.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.costituzionalismo.it/articoli/498/>

## **I prepensionamenti per la riduzione della spesa**

Nell'articolo intitolato "Lo strumento dei prepensionamenti per la riduzione della spesa", a cura di Arturo Bianco, si sottolinea che, è in crescita, in particolare per le province e le città metropolitane, il numero delle amministrazioni locali che fanno ricorso allo strumento dei prepensionamenti per ridurre la spesa del personale ed il numero dei dipendenti in servizio. La situazione che ne consegue risulta essere indolore, poiché non produce conseguenze traumatiche sul personale, anzi il più delle volte risulta essere gradita dai destinatari. Le amministrazioni che perseguono tale finalità sono soggette a limitazioni nell'effettuare assunzioni e alla contrazione della dotazione organica. Tali

limitazioni devono essere applicate in modo rigido poiché esposte a controlli rigidi.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: i punti di riferimento legislativo e di prassi applicativa; il sovrannumero e l'eccedenza; le motivazioni; le procedure e le conseguenze per le amministrazioni.

Le conseguenze per le amministrazioni che ricorrono al collocamento in prepensionamento del personale sono le seguenti: - obbligo di cancellazione dei posti in sovrannumero e/o in eccedenza dalla dotazione organica; - divieto di effettuare assunzioni per gli stessi profili fino a tutto il 31/12/2016; - divieto di calcolare i risparmi di

spesa derivanti dalle cessazioni ai fini della fissazione del tetto di spesa per le nuove assunzioni. Sembra anche di dubbia legittimità il ricorso ad assunzioni flessibili per coprire i posti cancellati a seguito del medesimo ricorso a questo istituto.

## REGIONI

### **L.R. TOSCANA 3.2.2015 N. 13 "Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa"**

Nell'ambito dell'esercizio delle politiche regionali, la regione Toscana affronta il problema del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, in particolare causato da ragioni economiche, mediante il coordinamento delle politiche in materia di edilizia residenziale pubblica con quelle in materia di servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Con la presente legge affronta le disposizioni per sviluppare e mettere in rete le agenzie sociali per la casa, come strumenti di sostegno ai bisogni abitativi delle fasce deboli della popolazione e prevede che queste agenzie, accreditate secondo procedure e requisiti definiti, collaborino con i soggetti istituzionali delle politiche regionali per la casa. Tra i compiti delle agenzie, quello di reperire alloggi sul mercato libero con attività di mediazione e garanzia ai proprietari, di mettere a disposizione alloggi per forme di

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5026>

accoglienza emergenziali (secondo una percentuale minima e per un bacino di riferimento, definiti con delibera della Giunta regionale) e in favore di nuclei familiari o di soggetti che non riescono autonomamente, per condizioni economiche, a soddisfare il bisogno di casa.

Prevede, inoltre, che le agenzie diano sostegno e mediazione sociale, culturale e linguistica per il reperimento di alloggi e per la loro gestione e che svolgano attività di informazione e orientamento all'utenza, finalizzate ad una migliore qualità dell'abitare.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

[raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/Lr\\_13](http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/Lr_13)

## UNIVERSITA'

### **Analisi territoriale del sistema universitario**

Nel documento intitolato "Elementi per un'analisi territoriale del sistema universitario italiano", a cura di Gianfranco Viesti, pubblicato da Astrid (26/03/2015), si effettuano analisi concernenti le principali caratteristiche del sistema universitario italiano in chiave territoriale in comparazione con quello internazionale. Le domande che ne insorgono sul punto sono le seguenti: Quanto e per quali caratteristiche è differenziato il sistema universitario italiano nelle sue articolazioni regionali? Quanto e per quali aspetti, il sistema universitario meridionale è

diverso rispetto a quello delle regioni del Centro Nord? Per quali versi, e in base a quali indicatori, si può sostenere che il sistema universitario meridionale sia peggiore rispetto alla media nazionale, e ancor di più rispetto alla situazione internazionale? Nel testo, non si fornisce una risposta compiuta a questi problemi, in quanto il perseguimento di tale obiettivo presenta rilevanti complessità di natura tecnica. In particolare nel testo si sfruttano: il recente rapporto sul sistema universitario realizzato dall'Anvur del 2014; le più recenti edizioni dell'"Education at a

*glance*” dell’Ocse (Ocse 2014), oltre ad altri dati e informazioni tratte da fonti ufficiali e precise indagini (Almalaurea) per fornire un primo quadro conoscitivo.

Le principali conclusioni a cui perviene tale analisi sono le seguenti: il ritardo dell’istruzione universitaria dell’Italia, rispetto agli altri Paesi dell’Europa risulta essere molto forte; in tutte le sue Regioni, ma in misura più accentuata nel Mezzogiorno, soprattutto per i soggetti più giovani. Il numero limitato di laureati ha un forte impatto sulle competenze medie della forza lavoro, e quindi sulla produttività delle imprese. Inoltre anche i dati inerenti le nuove immatricolazioni

nelle università italiane risultano essere particolarmente negativi. Al netto della fisiologica riduzione delle iscrizioni rispetto agli anni di avvio dei nuovi cicli, si rileva una forte contrazione delle iscrizioni negli ultimi anni, con minori tassi di passaggio dal diploma alla laurea. Questi sono solo alcuni dei problemi emersi a cui se ne aggiungono altri.

Fra le carenze più importanti vi è quella della “terza missione” delle università, rilevantissima per il suo impatto territoriale; quella relativa alle relazioni della formazione universitaria con il mercato del lavoro e con l’occupabilità dei laureati.